



COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PROGETTO BIBLIOPOLIS

Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

N° DI INSERIMENTO: 023

TITOLO: *Ragioni del Comune di Massalubrense interventore del giudizio tra il Consorzio della Tramvia Sorrento-Castellammare e la Società Concessionaria della Tramvia medesima – Tribunale Civile di Napoli - 2° Sezione*

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Alberto Marghieri
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Napoli
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1916
- **EDITORE:** Tipografia Angelo Trani
- **TIPOGRAFIA:** Tipografia Angelo Trani
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1916
- **EDIZIONE:** 1916
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano

- **DESCRIZIONE FISICA:**
 - **FORMATO:** (27 cm x 18 cm)
 - **VOLUMI:** 1 **TOMI: /**
 - **PAGINE:** 18
 - **TAVOLE:** /
 - **ALLEGATI:** /

- **ISBN:**

- **NOTE GENERALI:** Scheda redatta da Francesco Foti e Valeria d'Antuono il 17/09/2015

Studio del Prof. ALBERTO MARGHERI

RAGIONI

PEL

COMUNE DI MASSALUBRENSE

interventore nel giudizio

TRA

Il Consorzio della Tramvia Castellammare-Sorrento

E

La Società Concessionaria della Tramvia medesima

Tribunale Civile di Napoli — 2.^a Sezione



NAPOLI

TIPOGRAFIA ANGELO TRANI

Via Medina, 24

1916

10
8
1
023

I.

Un lungo giudizio si svolse tra il Consorzio e la Società delle Tramvie Sorrentine nel quale intervenne il Comune di Massalubrense. Ai fini della controversia presente, senza ricordare tutti i precedenti giudiziari, basta solo rilevare:

La 4^a sezione del Tribunale di Napoli, con sentenza del 30 giugno 1910, tra altro, «ordinò alla Società convenuta (Società delle Tramvie) di eseguire fra due anni dal passaggio in giudicato della sentenza la costruzione dal prolungamento della linea tramviaria dal Ponte Parsano in Sorrento alla piazza Vescovado in Massalubrense a norma del contratto. Elasso

il detto termine inutilmente dichiarò verificata la condizione dell'incameramento della cauzione in danno della Società ».

La Corte di appello di Napoli, provvedendo sui gravami proposti avverso detta sentenza dal Consorzio (per alcuni capi riguardanti altre quistioni) e dalla Società, con sentenza 19-31 maggio 1911, rigettò i gravami medesimi, salvo nel capo concernente le spese ed ordinò che la sentenza, con la fatta modificazione, avesse avuta la sua esecuzione.

La Corte di Cassazione di Napoli, con sentenza 16 luglio—16 settembre 1912, rigettò i ricorsi prodotti dalla Società e dal Consorzio avverso la sentenza suindicata della Corte di appello.

Nel giorno 8 ottobre 1912, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Michele Ferrarese la sentenza della Corte di Cassazione fu notificata alla Società in modo che da quel giorno incominciò a decorrere il termine di due anni concesso dal Tribunale alla Società per il prolungamento della Tramvia da Sorrento a Massalubrense.

Con atto del 31 marzo del 1913 il Comune, visto che la Società non ottemperava ai suoi impegni, sia per non aver presentato il progetto d'arte, sia per aver trascurato i lavori di espropriazione e di scandaglio, a togliere ogni equivoco ed incertezza mise in mora essa Società perchè provvedesse alla sollecita presentazione del progetto d'arte e procedesse a tutti gli atti, pratiche ed opere preparatorie onde poter iniziare in tempo opportuno la costruzione ed attivare la via nel prescritto termine biennale, protestandosi fin d'allora per tutti i danni, interessi e spese e facendosi salvo ogni diritto, ragione ed azione in dipendenza del contratto e del giudicato. L'atto suddetto fu notificato anche al R. Consorzio.

Era per spirare il termine concesso dal Tribunale per il prolungamento, senza che la Società di nulla si fosse curata, onde il Comune, al seguito di analoga deliberazione del 23 settembre del 1914 notificò, nel 3 ottobre successivo, altro atto protestandosi presso la Società per l'indempimento dei patti contrattuali e per la

violazione dei giudicati dichiarandole che alla scadenza del termine fissato avrebbe fatto eseguire la sentenza in ogni sua parte, salvo l'esperimento di ogni altra pratica per i maggiori danni verificati e da verificarsi a causa dell'inadempimento, ed invitando il Consorzio ad unire la sua azione concorde e direttiva per l'esecuzione del prolungamento nello interesse del Comune.

Decorsi i due anni e perdurando l'inadempienza della Società, il Consorzio con atto 28 aprile 1915 la convenne innanzi a questo Tribunale perchè, tra altro, si dichiarasse:

a) per colpa di essa Società la mancata esecuzione del prolungamento in dispregio del contratto e dei giudicati;

b) per l'effetto risoluto per colpa ed in danno della Società il contratto 18 marzo 1900 per Notar Di Martino con la conseguenziale condanna al rilascio dell'officina, della linea costruita, delle zone espropriate e del materiale mobile.

c) Condannarsi la Società al rifacimento dei danni.

Con deliberazione del 17 luglio 1915, debitamente vistata dal Sotto-Prefetto di Castellammare il 24 dello stesso mese, il Consiglio Comunale di Massalubrense confermò il proprio intervento nel giudizio vertente tra il Consorzio e la Società.

A seguito di ciò il Comune fece intervento nel presente giudizio nelle forme di legge.

II.

L'intervento del Comune è pienamente ammissibile per virtù dell'art. 201 del cod. di p. c. che dà il diritto di intervenire in una causa vertente, tra altre persone; a chiunque vi abbia interesse fino a che non sia cominciata la relazione della causa all'udienza.

L'interesse è evidente poichè le domande del Consorzio hanno per base il mancato prolungamento della linea tramviaria da Sorrento a Massalubrense, obbligo fatto alla Società dal contratto e dal giudicato.

A torto perciò la Società si duole dell'intervento in giudizio del Comune che

in sostanza è il maggiore e diretto interessato nella controversia, che riflette appunto il prolungamento della linea da Sorrento a Massalubrense.

Sta in fatto che il Comune intervenne nella prima fase del giudizio e di conseguenza sorse la figura del litisconsorzio.

In proposito osserva il Mortara:

« Poichè l'intervento produce l'effetto di fare accedere un nuovo soggetto al rapporto processuale dal momento in cui viene compiuto è logico che debbano stabilirsi tra l'interventore, le altre parti e l'organo di giurisdizione relazioni identiche a quelle che la originaria istituzione del processo stabilisce tra le parti principali e fra queste ed il Magistrato. Quindi la trattazione della lite proseguirà da allora in poi in conformità delle regole ordinarie anche rispetto al terzo (che ha ormai cessato di esser tale) come se egli appartenesse al processo fin dall'inizio » (1).

Risulta dagli atti che il Tribunale con la sentenza del 1910 ritenne evidente l'interesse del Comune di Massalubrense

(1) Comm. del Cod. e della legge di P. C. Vol. III. n. 457.

e quindi ammise in rito l'intervento del Comune medesimo, da allora questo cessò d'essere terzo e divenne parte in causa tanto che dalla Società gli fu notificato l'appello e poi il ricorso per cassazione ed il Comune fu parte in quei giudizi.

Ora il giudizio presente non è che l'espletamento ed il completamento di quello definito con la sentenza della Cassazione e davvero non si comprende come la Società possa dolersi dell'intervento del Comune.

Aggiungasi a ciò che il Comune essendo il vero interessato alla quistione per conto proprio notificò i due atti di messa in mora alla Società e spinse il Consorzio ad agire contro la medesima. Di talchè il Comune ha tutto l'interesse perchè i due atti, che appresso si riportano, sieno esaminati dal Tribunale per fissare la inadempienza della Società e metterlo in grado di pronunziare la sua sentenza.

La difesa del Comune non crede necessario confutare le deduzioni della Società e dimostrare l'assoluta mancanza di fondamento delle medesime bastando solo

le sentenze, solamente richiama l'attenzione del Tribunale su una chiara posizione di fatto, la quale basta a dimostrare l'inadempienza della Società ed a fare decidere la lite a favore del Comune e del Consorzio.

Alla Società furono concessi dal Tribunale due anni dal passaggio in giudicato della sentenza per eseguire il prolungamento.

La sentenza della Cassazione, fu notificata l'8 ottobre 1912, in modo che nell'8 ottobre 1914 la nuova linea doveva essere in esercizio.

Nel 31 marzo 1913, decorsi 6 mesi dalla notificazione, senza che la Società si fosse scossa dalla sua inerzia, il Comune le notificava il seguente atto :

« La 4^a Sezione del Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 giugno 1910 emessa nella causa tra il Consorzio per la tramvia Sorrentina, la Società per la tramvia medesima ed il Comune istante, tra altro, ordinò alla Società suddetta di eseguire fra due anni dal passaggio in giudicato della sentenza, la costruzione del

prolungamento della linea tramviaria dal Ponte Parsano in Sorrento alla Piazza Vescovado in Massalubrense, a norma del contratto ed emise altri provvedimenti ».

« L'appello prodotto dalla Società avverso la detta sentenza fu rigettato con pronunziato della 1^a Sezione della Corte di appello del 19-31 maggio 1911 ed il ricorso contro tale pronunziato fu, alla sua volta, respinto con sentenza della Corte di Cassazione di Napoli pubblicata il 16 settembre 1912 ».

« Detta sentenza fu notificata alla Società delle Tramvie Sorrentine il giorno 8 ottobre 1912 per l'ufficiale giudiziario cav. Michele Ferrarese ».

« Tutto ciò premesso l'obbligo della Società di procedere all'esecuzione del prolungamento è incominciato a decorrere dalla data in passaggio in cosa giudicata della sentenza della 4^a Sezione del Tribunale di Napoli del 20 giugno 1910 ».

« Intanto, mentre oltre 6 mesi sono decorsi dalla data suindicata s'è perfettamente autorizzato a ritenere che la Società non sarà per espletare i suoi impegni nel termine dei 2 anni. Ma poichè, a parte le

insistenti voci ed accreditate notizie circa il deliberato proposito della Società di non ottemperare ai suoi impegni, risulta in punto di fatto a conferma di tali voci e notizie che essa non ha neanche fin qui presentato il progetto d'arte nè tampoco iniziato alcuni lavori di espropriazione e di scandaglio ».

« Conseguentemente il Comune di Massalubrense preavvisa col presente atto e notifica alla Società che esso deve fare sicuro assegnamento sull'adempimento da parte della Società stessa agli obblighi che le incombono così solennemente consacrati nei succennati pronunziati giudiziarii ».

« Epperò a togliere ogni equivoco ed incertezza mette in mora essa Società perchè provvegga alla sollecita presentazione del progetto d'arte e proceda a tutti gli atti, pratiche ed opere preparatorie onde potere iniziare in tempo opportuno la costruzione ed attivare la via nel prescritto termine biennale, protestandosi fin da ora per tutti i danni, interessi e spese e con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione competente al Comune in dipendenza del contratto e del giudicato ».

« Il presente atto è notificato pure al R. Consorzio della Tramvia Castellammare-Sorrento per sua legale scienza e per tutti gli effetti e conseguenze di legge in persona del Presidente comm. Gennaro Aliberti, domiciliato nella sede del Consorzio nel palazzo della Provincia in Piazza Plebiscito ».

« Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione ».

Nulla fece la Società onde il Comune, nel 2 ottobre 1914, le notificò altro atto che giova riportarlo integralmente, protestandosi per l'inadempimento:

« Che il Comune istante, facendo seguito all'atto del 31 marzo 1913, per l'ufficiale giudiziario Domenico Volpe di questo Tribunale al quale interamente si riporta, in vista dell'inadempienza di essa Società ad eseguire la costruzione della tramvia Sorrento-Massalubrense nel termine concesso dalla 4^a sezione del Tribunale con sentenza del 30 giugno 1910, passata in cosa giudicata, ed in vista dell'imminente scadenza del termine suddetto, a tutela dei proprii diritti, nella tornata

consiliare del 23 settembre di quest'anno ha deliberato:

« 1° Esprimere, come esprime fin da questo momento la sua piena e formale protesta per l'inadempimento sia dei patti contrattuali che delle sentenze passate in giudicato; intendendo con ciò di salvaguardare ogni diritto, ragione ed azione del Comune conseguenti dagli atti legali, per quanto potrà avvenire in prosieguo; e diffidando la Società delle Tramvie Sorrentine che qualora senza ulteriore indugio non ponga mano alla effettiva e materiale costruzione della linea Sorrento-Massalubrense, ed in prosieguo, nel termine strettamente necessario, all'esercizio effettivo della linea stessa; questo Comune per il solo fatto del mancato inizio dei lavori di costruzione alla scadenza del termine fissato, farà con ogni mezzo eseguire la sentenza nelle sue sanzioni penali ed in ogni parte del suo dispositivo, salvo l'esperimento di ogni altra pratica per i danni maggiori derivati, o che potranno derivare alla popolazione di Massalubrense, per l'inadempimento stesso ».

« 2° Invitare il Consorzio delle

Tramvie Sorrentine ad unire la sua azione e direttiva per la esecuzione di quanto si è sopra detto nell'interesse di questo Comune ».

« Il presente atto è notificato pure al R. Consorzio della Tramvia Castellammare-Sorrento per sua legale scienza e per tutti gli effetti e conseguenze di legge in persona del Presidente comm. Gennaro Aliberti, domiciliato nella sede del Consorzio nel palazzo della Provincia in Piazza Plebiscito ».

« Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione ».

Tutto ciò dimostra la ferma volontà della Società a non voler eseguire il prolungamento ed ora per sfuggirne le conseguenze invoca il Decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, che nulla ha da vedere nella specie. Quantunque sollecitata che cosa fece la società dall'ottobre 1912 a quello del 1914 in esecuzione del giudicato? Assolutamente nulla. Inopportuna-mente perciò invoca quel decreto emesso quando la linea da 8 mesi doveva essere in esercizio,

Da ultimo per dimostrare esaurientemente il buon dritto del Comune, vogliamo pure ricordare la seguente gravissima considerazione contenuta nella sentenza della Corte di appello:

« Che del pari esattamente il Tribunale giudicò, che pur dichiarandosi l'obbligo della Società ad eseguire il prolungamento indipendentemente dalle infondate sue eccezioni, e quando il Comune aveva già posto in essere quanto da sua parte era necessario non era il caso di pronunciare lo incameramento della cauzione. Non può però consentirsi nella motivazione da esso adottata ».

« Quando si abbia riguardo alla stessa posizione materiale ed alla generica ed ampia locuzione del patto 28°, che concerne la cauzione, è forza ritenere che la stessa formata per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla concessionaria stia a garantire anche quello che ha per oggetto il controverso prolungamento ».

« Di conseguenza per apertura della linea che dia diritto alla restituzione delle

lire 60000 deve intendersi la linea completa, quella cioè che giungerà sino a Massa. Ma per altro non sussistono nella attualità elementi bastevoli di colpa per decretare la perdita della cauzione: è insorta una controversia, la quale soltanto con la sentenza del Tribunale e con quella della Corte è stata definita: COLPA DELLA SOCIETÀ SARÀ QUINDI CERTA ED INESCUSABILE SOLO ALLORCHÉ DECORSO IL CONGRUO TERMINE ASSEGNATOLE, ESSA NON ABBA ESEGUITA LA COSTRUZIONE DEL PROLUNGAMENTO. POTRÀ ALLORA RAGIONEVOLMENTE ATTUARSI L'INCAMERAMENTO ED OTTENERSI ALTRESÌ LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ».

La quale se adesso non si pronunzia non è perchè sieno attendibili i motivi di irritualità della domanda eccepita dalla concessionaria, ma per il riflesso che, pur essendo gravissime le risultanze contrattuali dell'obbligo del prolungamento, come al presente mancano gli estremi per colpire la cauzione così del pari mancano per legittimare la risoluzione neppure espressamente convenuta ».

Le ragioni che brevissimamente abbiamo esposte e che trovano il loro appoggio nel contratto, nei giudicati e negli atti, ci rendono sicuri che le giuste e lunghe aspirazioni dei cittadini di Massalubrense troveranno la loro soddisfazione con l'accoglimento dell'azione proposta dal Consorzio alla quale il Comune ha aderito.

Napoli, 20 maggio 1916.

Prof. ALBERTO MARGHERI.

